

CAMERA DEI DEPUTATI N. 733

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati TOROS, SINESIO e CENGARLE

Presentata il 4 novembre 1963

**Assistenza e rappresentanza dei commercianti venditori ambulanti
nelle questioni di carattere tributario**

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'articolo 33 della legge 7 agosto 1936, n. 1639, riguardante la riforma dell'ordinamento tributario, prevede che la trattazione delle questioni di carattere tributario con gli uffici finanziari e con le commissioni amministrative spetta di regola al contribuente o a chi lo rappresenta per legge. È tuttavia consentito al contribuente farsi assistere o rappresentare dal coniuge o da parenti entro il quarto grado, da avvocati procuratori, da commercialisti e ragionieri iscritti negli albi professionali da iscritti negli albi degli ingegneri, architetti ed altre professioni tecniche.

Malgrado la precisa elencazione fatta dalla legge per quanto concerne i soggetti abilitati all'assistenza ed alla rappresentanza, in quasi tutte le province veniva consentito ai dirigenti sindacali di assistere i propri iscritti nelle vertenze fiscali. Negli ultimi anni però si è cercato sempre di più di dare una più recente applicazione alla norma di legge in vigore, sotto la spinta di interventi vari delle organizzazioni sindacali dei professionisti interessati.

Tutto ciò è evidentemente giustificabile per la generalità dei contribuenti, non però

per alcune categorie, come quelle dei commercianti venditori ambulanti e dei giornalai, per quanto concerne la trattazione delle questioni di carattere tributario relative alla loro professione.

Per queste categorie l'assistenza e la rappresentanza delle organizzazioni sindacali in sede tributaria costituisce indubbiamente uno dei compiti più importanti delle organizzazioni stesse. Vi è inoltre da tenere presente che sia i commercianti venditori ambulanti che i giornalai hanno in genere un reddito da lavoro piuttosto basso e sono quindi nella assoluta impossibilità di pagarsi un professionista *ad hoc*.

Per queste ragioni si ritiene assolutamente necessario introdurre una integrazione alla norma contenuta nell'articolo 33 della legge 7 agosto 1936, n. 1639, in modo che i dirigenti sindacali dei commercianti venditori ambulanti e dei giornalai possano essere ammessi ad assistere ed a rappresentare i propri iscritti nella trattazione delle questioni di carattere tributario con gli uffici finanziari e con le commissioni amministrative.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

All'articolo 33 della legge 7 agosto 1936, n. 1639, è aggiunto il seguente comma:

« I commercianti venditori ambulanti ed i giornalai possono farsi assistere o rappresentare per le questioni di carattere tributario riguardanti la loro professione dai dirigenti delle rispettive organizzazioni sindacali ».